



Roma, 03/04/2025

Prot. 2025-U-DIMM-181

All. 2

A tutte le Strutture

Oggetto: Disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare – D.L. n. 37 del 28 marzo 2025 e Paesi di origine sicuri

Care compagne, cari compagni,

il 28 marzo 2025 il Consiglio dei ministri ha approvato il [decreto legge 37 2025](#) introducendo nuove misure per il contrasto dell'immigrazione irregolare. Il provvedimento rafforza il sistema dei rimpatri, in particolare nell'ambito dell'accordo Italia-Albania del 6 novembre 2023.

Tra le principali modifiche, è previsto il trasferimento in Albania anche dei migranti già presenti in Italia e destinatari di un provvedimento di espulsione, che potranno essere trattenuti nel Centro per il rimpatrio (CPR) di Gjadër. Contestualmente, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministro dell'interno, è stata approvata la "Relazione annuale" prevista dall'articolo 2-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008 sui Paesi di origine sicuri.

Le modifiche introdotte dal decreto

1. Disposizioni urgenti ai fini del rafforzamento dell'azione di rimpatrio

Il **comma 1, dell'articolo 1 del DL n. 37** modifica l'articolo 3 della legge n. 14 del 21 febbraio 2024, che disciplina il trattenimento degli stranieri nei Centri per il Rimpatrio (CPR), introducendo i seguenti punti:

- **Trasferimento dei migranti in Albania**

- **comma 1, lett. a)** – L'art. 3, comma 2 inizialmente prevedeva che i trasferimenti, nell'ambito dell'accordo Italia-Albania, fossero destinati esclusivamente a persone imbarcate sui mezzi delle autorità italiane all'esterno del mare territoriale della Repubblica o di altri Stati membri dell'Unione europea anche a seguito di operazioni di soccorso. Ora, il decreto elimina il termine "esclusivamente", estendendo la misura anche ai cittadini stranieri già presenti in Italia destinatari di un provvedimento di trattenimento convalidato o prorogato (ai sensi dell'articolo 14 del Testo Unico sull'Immigrazione);
- **comma 1, lett. b)** – L'articolo 3, comma 4, viene aggiunta una specifica: il trasferimento di un migrante trattenuto nel CPR di Gjadër, in Albania, non fa venire meno il titolo del trattenimento adottato né produce effetti sulla procedura amministrativa cui lo straniero è sottoposto.

2. Articolo 14 TUI: Norma sul trasferimento nei CPR

Il comma 2 dello stesso articolo modifica l'articolo 14 del Testo Unico per l'immigrazione, nelle disposizioni concernenti la disciplina del trattenimento nei CPR:



- comma 2, lett. a) – all'art. 14, comma 1, secondo periodo, del T.U.I, dopo le parole «*articolo 35 della legge 30 luglio 2002, n. 189*» vengono inserite le seguenti: «, *che può disporre anche il trasferimento dello straniero in altro centro*»;
- comma 2, lett. b) - all'art. 14, comma 5, dopo il primo periodo, del T.U.I, vengono aggiunti i seguenti: «*E' fatta salva la facoltà di disporre, in ogni momento, il trasferimento dello straniero in altro centro, ai sensi del comma 1, secondo periodo. Il citato trasferimento non fa venire meno il titolo del trattenimento adottato e non è richiesta una nuova convalida*».

Per tanto, il decreto conferisce all'autorità la possibilità di trasferire i cittadini stranieri da un CPR a un altro senza necessità di una nuova convalida del trattenimento.

CONFERMA DELLA LISTA DEI PAESI DI ORIGINE SICURI

Su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministro dell'interno, il Consiglio dei ministri ha confermato l'elenco dei Paesi ritenuti sicuri, nello specifico: **Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Costa d'Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Perù, Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia.**

Come sappiamo, i cittadini provenienti da questi Paesi saranno soggetti a un iter più stringente per il riconoscimento della protezione internazionale, con conseguenti difficoltà nell'accesso alla protezione internazionale, maggiori restrizioni e un altro rischio di trattenimento prolungato nei CPR.

Il Governo dichiara che tale operazione dovrà realizzarsi senza costi aggiuntivi.

Come più volte abbiamo denunciato - anche attraverso uno specifico [rapporto redatto con il Tavolo Asilo e Immigrazione](#) e con le tante iniziative promosse e seguite nei territori - ribadiamo che i Centri per il Rimpatrio non sono altro che luoghi di detenzione amministrativa, dove vengono perpetrate gravi violazioni dei diritti umani. Dalla loro introduzione ne chiediamo la chiusura. La scelta del Governo di voler esternalizzare i CPR in Albania, perseguendo la stessa logica delle procedure accelerate di frontiera, è inaccettabile per le stesse ragioni.

Inoltre, oltre alle risorse finanziarie spese per la costruzione e la gestione dei due centri in Albania, si aggiungeranno altre risorse stante i costi elevati di trasferimento delle persone migranti.

Tali risorse devono essere invece impiegate per realizzare il potenziamento dei centri di prima e seconda accoglienza e per la realizzazione di concrete ed efficaci politiche d'inclusione.

Vi terremo aggiornati sugli ulteriori sviluppi.

Fraterni saluti

Maria Grazia Gabrielli
p. la CGIL Nazionale

Sara Palazzoli
p. il Collegio di Presidenza INCA